

Delibera n° 114 "Prenotazione da parte di Cooperative di alloggi da costruirsi in applicazione dell'art. 8 della Legge 26.11.1955 n° 1148"

IL COMITATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI, nella seduta del 27 febbraio 1958

Vista la Legge 28.2.1949 n°43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Vista la Legge 26.11.1955 n°1148, contenente la proroga e l'ampliamento dei provvedimenti stessi;

Vista la Legge 24.1.1958 n° 19, che modifica la durata massima del periodo di ammortamento degli alloggi costruiti sul Piano Aggiuntivo ed aumenta da 1/4 ad 1/3 delle disponibilità finanziarie di ciascun esercizio l'importo massimo che può essere destinato a tali costruzioni;

Viste le Norme Integrative di cui al Decreto Presidenziale 9 aprile 1956 n° 1265;

Vista la propria deliberazione n° 113 del 27.2.1958 che stabilisce il periodo di ammortamento da adottare nell'anno 1958 per le singole località;

Vista la propria delibera n° 17 del 28.2.1957 ed i risultati dell'applicazione delle medesime;

Riconosciuta l'opportunità di procedere a nuovi bandi per ripartire il maggior contingente disponibile ed offrire a quelle provincie che hanno trovato minor rispondenza nella raccolta di prenotazioni del 1957 la possibilità di recuperare almeno in parte i posti non utilizzati;

d e l i b e r a

Art. 1 - Nel mese di Marzo 1958 saranno pubblicati in 82 Provincie bandi per la prenotazione di alloggi sul Piano Aggiuntivo da parte di Cooperative : il numero di posti da mettere a bando per ciascuna provincia è indicato nell'allegato n° 1.

— Nel mese di aprile saranno pubblicati bandi nelle rimanenti provincie per 50 Cooperative a Milano, 5 a Rovigo, 6 a Ravenna, 60 a Napoli e nelle Provincie di Mantova, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Firenze, Siena per quel numero di Cooperative che il Comitato fisserà in base ai risultati dei concorsi di cui all'art.16.

Art.2 - Le Cooperative partecipano ad un unico concorso provinciale, fermo restando che le prenotazioni saranno presentate per riscatto in 10, 12 ovvero 15 anni, a sensi della delibera n° 113 del 27 febbraio 1958, a seconda della località in cui la Cooperativa intende costruire.

Art.3 - Le Cooperative possono presentare domanda per non meno di 9 e non più di 18 alloggi. Nella domanda devono essere specificati in ordine di preferenza i nominativi dei Soci destinatari della casa, oltre ad almeno 6 Soci aspiranti, e ciò al fine costituire una riserva per casi di eventuali rinuncie o decadenze dei Soci destinatari.

Nel caso in cui il numero delle decadenze venga a superare quello dei nominativi di riserva, potranno essere immessi nuovi Soci entro il limite massimo di $1/5$ del numero totale degli alloggi che si costruiscono (con arrotondamento all'unità superiore). Ove il numero di Soci scenda al di sotto del limite di 9 ovvero in conseguenza della riduzione dei Soci venga superato il limite economico per l'utilizzazione dell'area prescelta, la Cooperativa incorrerà nella decadenza.

L'ordine di preferenza nell'assegnazione degli alloggi sarà il seguente : Soci effettivi; Soci supplenti; nuovi Soci.

Le Cooperative il cui atto costitutivo non risulti ancora omologato dovranno indicare nel modulo di domanda gli estremi del rogito con cui le medesime si sono costituite.

Possano essere indicati come prenotatari di alloggio sola-

mente i soci che abbiano i requisiti di legge richiesti per ottenere l'assegnazione di un alloggio INA-CASA e che prestino la propria opera o risiedano nella circoscrizione di zona in cui la Cooperativa costruisce.

La circoscrizione di zona comprende il Comune in cui la Cooperativa ha sede e tutti i comuni confinanti con questo, esclusi quelli per i quali sia fissato un periodo di ammortamento inferiore.

Il costo massimo a vano, come il periodo di ammortamento, verranno sempre riferiti al Comune in cui sorge la costruzione.

Art.4 - La Cooperativa - insieme alla domanda - è tenuta a presentare una proposta di area idonea per la costruzione del numero di alloggi e di vani indicati in domanda.

Non è consentita, pena la decadenza, la successiva sostituzione dell'area proposta.

Nel caso in cui la Cooperativa costruisca più di un fabbricato, tutti i fabbricati devono essere nello stesso Comune.

La proposta dell'area dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) descrizione dell'area;
- b) nel caso in cui l'area sia di proprietà di terzi, un impegno del proprietario dell'area, ovvero copia del compromesso; nel caso in cui l'area sia già di proprietà della Cooperativa, la delibera con cui la Cooperativa stessa s'impegna a cedere l'area alla Gestione INA-CASA;
- c) dichiarazione di idoneità dell'area rilasciata dalla stazione appaltante, che sarà scelta dalla Cooperativa a norma dell'art.5;
- d) delibera dell'assemblea dei soci della Cooperativa contenente l'impegno della Cooperativa stessa a provvedere agli eventuali servizi pubblici mancanti;

- e) planimetrie quotate dell'area con indicazione dei servizi generali esistenti e dei prolungamenti occorrenti per attrezzare l'area proposta;
- f) pianta del Capoluogo o frazione, con la posizione dell'area;
- g) dichiarazione della Cooperativa attestante che l'area acquistanda è libera da mezzadri, coloni affittuari ed in genere da servitù e gravami di qualsiasi natura e specie.

Art.5 - Ai fini della compilazione della dichiarazione di idoneità dell'area di cui al punto c) del precedente articolo, la Cooperativa dovrà scegliere la stazione appaltante, che sarà poi incaricata di tutti gli adempimenti relativi alla costruzione. La stazione appaltante dovrà essere scelta fra gli Enti indicati nel bando di prenotazione, ovvero fra quelle Aziende o Pubbliche Amministrazioni - che già abbiano operato come stazioni appaltanti dell'INA-CASA per costruzioni riservate ai propri dipendenti - nel caso in cui la maggioranza dei soci della Cooperativa appartenga alle Aziende o Pubbliche Amministrazioni suddette.

Art.6 - La proposta dell'area viene accolta con riserva, subordinandola alla verifica dell'incidenza a vano che deve essere contenuta nei limiti di cui al punto 9 della Delibera n°17. Nel calcolo dell'incidenza si terrà conto del valore dell'area nuda in base alla stima U.T.E. aumentato del costo delle eventuali attrezzature mancanti (acqua, gas, luce), preventivato dalla stazione appaltante.

Art.7 - Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di una somma pari a £. 10 mila per ogni vano prenotato, oltre alla somma fissa di £ 60 mila, di cui al punto 5 della delibera n° 17.

Art.8 - I bandi di cui ai precedenti articoli avranno carattere permanente nel senso che la raccolta delle domande potrà avvenire fino e non oltre il 25 gennaio 1959 qualora non si raggiunga in precedenza un numero di prenotazioni che copra totalmente il numero dei posti messi a bando, computati con le modalità di cui in appresso.

L'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione considererà sospeso il bando ogniqualevolta il numero delle domande complessivamente accettate, al netto delle successive decadenze, raggiunga il numero di posti disponibili aumentato in misura compresa fra il 10 ed il 15%.

Nel caso che avessero a rendersi successivamente disponibili per decadenza dei posti, la raccolta delle prenotazioni potrà essere ripresa con riapertura dei termini sullo stesso bando non prima di tre mesi dalla precedente sospensione.

Art.9 - A partire dal 25 aprile e successivamente nei giorni 10 e 25 di ogni mese l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione procederà alla verifica del numero di domande presentate, intendendosi per domande presentate in tempo utile quelle che hanno completa la documentazione e la ricevuta di versamento in c/c in data non posteriore ai termini di scadenza suddetti.

Se le domande presentate in ciascun periodo quindicinale sono in misura pari o inferiore al numero dei posti disponibili esse vengono tutte accolte; qualora invece il numero delle domande presentate superi il numero di posti disponibili, l'Ufficio Provinciale del Lavoro della Massima Occupazione procederà a pubblico sorteggio per determinare le Cooperative prenotatarie.

Le domande che risultano eccedenti verranno accolte entro il limite di cui all'art.8 per la costituzione di una graduato-

ria di riserva, mentre le domande oltre tale limite saranno respinte con il rimborso integrale delle quote di anticipazione versata.

Art.10 - Potrà eccezionalmente essere rinviata la presentazione del documento di cui al punto c) dell'art. 4 sostituendolo però con una dichiarazione della stazione appaltante della quale risulti che la Cooperativa abbia richiesto il parere tecnico sull'area almeno 5 giorni prima della chiusura del periodo quindicinale.

Le domande accolte in queste condizioni verranno però a decadere qualora la documentazione tecnica non sia inviata all'Ufficio del Lavoro entro 10 giorni successivi alla data di chiusura del periodo suddetto.

Art.11 - I posti disponibili per la raccolta di prenotazioni al termine di ciascun periodo quindicinale sono quelli disponibili o rimasti disponibili al termine del periodo quindicinale precedente, aumentati del numero di eventuali decadenze pronunciate dal Comitato, nonché di quelle risultanti dalla mancata produzione del documento di cui all'art.10.

Le domande che risultano complete saranno accolte con riserva dall'Ufficio del Lavoro, subordinandole alla verifica della documentazione da parte della Gestione INA-CASA.

Per le prenotazioni accolte, come per quelle incluse nella riserva, l'Ufficio del Lavoro chiede alla Cooperativa di produrre gli Stati di Famiglia relativi al nucleo familiare dei singoli soci.

Art.12 - Quando l'Ufficio del Lavoro provvede ad un sorteggio è tenuto a prendere in considerazione tutte le domande presentate entro il periodo quindicinale. Nel trasmettere alla Gestione la relativa

graduatoria, l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione alleggerà la documentazione relativa alle sole domande incluse nella graduatoria utile ed in quella di riserva.

Le domande di riserva saranno tenute come tali per non più di 60 giorni. Trascorso tale termine si procederà d'ufficio al rimborso integrale delle quote di anticipazione.

Art.13 - Il Comitato, ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio del Lavoro, dell'accoglimento della prenotazione, invita la Cooperativa a completare entro 45 giorni la documentazione tecnica ed entro 60 giorni la documentazione legale dell'area.

La documentazione tecnica comprende:

- a) parere dell'Ufficio Tecnico Erariale sul valore dell'area: la Cooperativa dovrà chiedere direttamente la stima a proprie spese;
- c) copia Notarile dell'atto costitutivo e dello Statuto della Cooperativa, con gli estremi dell'omologazione da parte del competente Tribunale;
- d) dichiarazione che non sono intervenute variazioni nell'elenco dei soci indicato nelle domande di prenotazione, ovvero elenco aggiornato dei soci vistato dall'Ufficio del Lavoro.

Art.14 - Non appena giunge il complemento della documentazione tecnica, il Comitato delibera il finanziamento. Tale decisione viene comunicata alla Cooperativa dalla Gestione unitamente alla riconosciuta validità della documentazione esibita.

Art.15 - Le Cooperative incorrono nella decadenza:

- a) per rinuncia di soci in numero superiore a quello che può essere sostituito all'immissione di nuovi soci a sensi dell'art. 3;

- b) per mancato rispetto dei termini per la presentazione della documentazione tecnica e legale di cui all'art. 13;
- c) per la sostituzione dell'area inizialmente proposta (art. 4);
- d) per ritardo nella presentazione del progetto e cioè dopo tre mesi dalla comunicazione di cui all'art. 14;
- e) per ritardo nell'espletamento della gara e cioè dopo 45 giorni dall'autorizzazione alla gara rilasciata dalla Gestione.

Art.16 - Con le modalità di presentazione della proposta di area di cui all'articolo 4 potranno essere accolte entro il 22 marzo 1958 prenotazioni delle Cooperative escluse per sorteggio dal concorso novembre 1957 entro i seguenti limiti:

- Mantova	n° 3
- Milano	" 6
- Rovigo	" 1
- Bologna	" 5
- Parma	" 4
- Ravenna	" 1
- Reggio Emilia	" 5
- Firenze	" 2
- Siena	" 2
- Napoli	" 4

Art.17 - Per tutto quanto non è diversamente disposto dalla delibera n°113 e dalla presente valgono le disposizioni della delibera n° 17 del 28 febbraio 1957 e particolarmente ai punti 4 - 6 - 8 e 13.

IL SEGRETARIO
Fto Barsotti

IL PRESIDENTE
Fto Guala

All. 1) alla delibera n° 114
del 27.2.1958

N° DI COOPERATIVE DA INDICARE NEI BANDI PERMANENTI PER LA RACCOLTA DI PRENO-
TAZIONI SUL PIANO AGGIUNTIVO DEL MARZO 1958

<u>Provincia</u>	<u>n°</u>	<u>Provincia</u>	<u>n°</u>
Alessandria	5	Genova	20
Asti	3	Imperia	3
Cuneo	5	La Spezia	5
Novara	7	Savona	5
Torino	50	Ferrara	15
Vercelli	10	Forlì	8
Aosta	3	Modena	8
		Piacenza	5
Bergamo	10	Arezzo	5
Brescia	12	Grosseto	3
Como	10	Livorno	6
Cremona	5	Lucca	10
Pavia	10	Massa Carrara	5
Sondrio	4	Pisa	5
Varese	12	Pistoia	3
Bolzano	5	Perugia	5
Trento	15	Terni	3
Belluno	3	Ancona	5
Padova	10	Ascoli Piceno	5
Treviso	10	Macerata	5
Venezia	20	Pesaro	5
Verona	6	Frosinone	10
Vicenza	20	Latina	5
Gorizia	3	Rieti	3
Udine	15	Roma	50
Trieste	15	Viterbo	3

<u>Provincia</u>	<u>n°</u>	<u>Provincia</u>	<u>n°</u>
Campobasso	5	Catanzaro	15
Chieti	6	Cosenza	15
L'Aquila	5	Reggio Calabria	15
Pescara	5		
Teramo	5	Agrigento	5
		Caltanissetta	7
Avellino	10	Catania	15
Benevento	7	Enna	7
Caserta	10	Messina	12
Salerno	20	Palermo	15
		Ragusa	3
Bari	25	Siracusa	5
Brindisi	10	Trapani	5
Foggia	15		
Lecce	15	Cagliari	10
Taranto	15	Nuoro	5
		Sassari	5
Matera	5		
Potenza	5		

Totale Centro-Nord : 51 provincie ; n° 473 cooperative
 Sud-Isole : 31 " ; n° 302 "

TOTALI 82 provincie ; n° 775 cooperative
 =====